

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2424

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati BOTTA, MANFREDI, PIERMARTINI, FERRARINI, CERUTTI, GALLI, LUSETTI, PAGANELLI e MARTUSCELLI

(V. Stampato Camera n. 1266)

approvato dalla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 2 agosto 1990

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'8 agosto 1990

Programma per la realizzazione di alloggi di servizio per le forze di polizia e programma per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole ed infrastrutture della polizia di Stato per gli anni 1990-1995

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

Art. 1.

1. Il Ministro dell'interno per garantire la funzionalità degli organi, comandi e reparti delle forze di polizia, è autorizzato, per il periodo 1990-1995, a dare diretta attuazione ad un programma di interventi straordinari per l'acquisto e la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in concessione al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.

2. Il programma di interventi straordinari di cui al comma 1 è predisposto da un'apposita commissione costituita con decreto del Ministro dell'interno, tenuto conto del rilevamento di cui all'articolo 2. Detto programma, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, deve tener conto della prevedibile evoluzione dei costi in relazione ai tempi di realizzazione. Il programma può individuare altresì le aree in cui si manifesti l'esigenza di agevolare la costruzione di alloggi da parte di cooperative composte di soli dipendenti delle forze di polizia.

3. La commissione di cui al comma 2, presieduta dal Ministro dell'interno o da un sottosegretario di Stato da lui delegato, è composta dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal comandante generale della Guardia di finanza, dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, dal direttore generale per l'economia montana e per le foreste, dal direttore generale del demanio, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato e da un funzionario

del Ministero dei lavori pubblici. Per ogni rappresentante effettivo è designato un supplente. Funge da segretario un primo dirigente dei ruoli del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza.

4. La commissione di cui al comma 2:

a) individua le sedi ove maggiore è il fabbisogno di alloggi per il personale di cui al comma 1, in relazione alle unità stabilmente presenti;

b) identifica il numero e le tipologie degli alloggi da acquistare e da costruire in ciascuna sede, in relazione sia al fabbisogno di alloggi sia alla situazione edilizia locale, favorendo il recupero e la riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico esistente;

c) individua le località dove debbano essere effettuati gli acquisti e dove debbano essere realizzate le costruzioni;

d) formula pareri al Ministro dell'interno e ai provveditori regionali alle opere pubbliche ai sensi dell'articolo 6.

5. Il programma di cui al comma 1 è approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro delle finanze, per quanto attiene alla competenza dei servizi demaniali, nonchè il Ministro dei lavori pubblici, ed è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Art. 2.

1. Il Ministro dell'interno, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del programma di cui all'articolo 1, comprensiva del rilevamento della consistenza del patrimonio edilizio dello Stato comunque destinato ad alloggi di servizio per il personale delle forze di polizia.

Art. 3.

1. Gli interventi previsti dal presente capo, che non rientrano nelle opere desti-

nate alla difesa militare perchè alloggi di servizio in concessione non connessi all'incarico, possono essere realizzati:

a) utilizzando aree ed immobili disponibili dello Stato o degli enti locali;

b) in aree comprese in piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, da acquisire a' termini di legge;

c) in altre aree di proprietà dei privati, con destinazioni residenziali, da acquisire mediante trattativa diretta, con il parere di congruità fornito dagli uffici tecnici erariali;

d) acquistando, ai sensi dell'articolo 5, immobili residenziali già realizzati, previo parere fornito per la stima dagli uffici tecnici erariali.

Art. 4.

1. Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1 il Ministro dell'interno promuove gli interventi di competenza del Ministro dei lavori pubblici, per quanto concerne la costruzione di alloggi, e del Ministro delle finanze, nei casi in cui si proceda mediante acquisto di immobili.

Art. 5.

1. Il Ministro dell'interno, nei casi in cui ritenga di non poter procedere altrimenti e comunque entro il limite del 30 per cento degli stanziamenti di ciascun anno finanziario, è autorizzato, previo parere della commissione di cui all'articolo 1, all'acquisizione di immobili residenziali già realizzati ai sensi degli articoli 3 e 4.

Art. 6.

1. I provveditori regionali alle opere pubbliche competenti per territorio provvedono alla progettazione delle opere di cui al presente capo secondo criteri forniti dalla Direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali sulla base di indicazioni

della commissione di cui all'articolo 1, per il tramite del dipartimento della pubblica sicurezza, nonchè all'affidamento dei lavori, curandone la realizzazione.

2. I provveditori regionali alle opere pubbliche possono avvalersi, per la progettazione, di liberi professionisti. Si osservano in tal caso le disposizioni in materia di prestazioni rese dai liberi professionisti previste dall'articolo 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

Art. 7.

1. I criteri per la ripartizione degli alloggi fra gli appartenenti alle forze di polizia sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze, tenuto conto delle sedi di servizio e degli incarichi ricoperti e delle disponibilità di altri alloggi nella sede, sentita la commissione di cui all'articolo 1.

2. Per le procedure e le modalità di concessione, per la determinazione del canone di servizio, per la riscossione dei canoni e per ogni altro effetto si applicano, anche ai fini della presente legge, le disposizioni degli articoli 7 e 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, e dell'articolo 9 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, fatto salvo quanto disposto dal comma 3 del presente articolo. A tali fini, le predette disposizioni si applicano altresì al personale del Corpo degli agenti di custodia, per il quale i relativi provvedimenti sono adottati dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con quello dell'interno e, ove previsto, con il Ministro dei lavori pubblici. Analogamente, alla direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena e agli organi di rappresentanza del personale del Corpo degli agenti di custodia spettano, rispettiva-

mente, gli atti e i pareri previsti dalle predette disposizioni per gli organi di direzione o comando generale e per quelli rappresentativi del personale delle altre forze di polizia.

3. I canoni stabiliti per gli alloggi di servizio in concessione, di cui al presente capo, sono trattenuti sulle competenze mensili del concessionario e vengono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero competente per l'accasermamento nella misura del 20 per cento dell'importo rispettivamente trattenuto, per le spese di manutenzione straordinaria degli alloggi, e in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica sicurezza pubblica, nella misura del restante 80 per cento, per la realizzazione di nuovi alloggi per il personale di cui all'articolo 1. È fatto salvo il disposto del comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e della corrispondente disposizione dell'articolo 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, per le realizzazioni non disciplinate dal presente capo.

4. L'assegnazione degli alloggi disciplinata dal presente capo è subordinata alla prestazione *in loco* del servizio.

CAPO II

Art. 8.

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno approva, nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 14, un programma straordinario per il periodo 1990-1995 di interventi per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole e infrastrutture, con le relative pertinenze, compresi gli annessi alloggi di servizio destinati alla carica, nonchè per la ristrutturazione, l'amplia-

mento e il completamento di quelle già esistenti, necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative della polizia di Stato. Il programma prevede una riserva del 10 per cento delle disponibilità per imprevisti ed aumenti di costo. Le quote non utilizzate sono impegnate per i completamenti e le integrazioni del programma stesso.

2. Il programma di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere, entro trenta giorni dall'assegnazione, da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 9.

1. Ai fini della predisposizione del programma di cui all'articolo 8, il Ministro dell'interno provvede, tra l'altro, all'indicazione dei luoghi, tenendo anche presenti i centri direzionali nelle aree metropolitane, ove dovranno essere ubicate le opere, ed alla precisazione dei requisiti di funzionalità e di sicurezza ritenuti necessari ed alla indicazione delle tipologie di interventi per i quali è richiesto l'apprestamento di opere di sicurezza e la classificazione di segretezza. Provvede altresì all'indicazione delle aree, sentiti i comuni interessati che sono tenuti ad esprimersi entro venti giorni dalla richiesta.

2. Per motivi di riservatezza, la progettazione e la realizzazione degli interventi, che richiedono l'apprestamento delle opere di sicurezza, sono affidate, unitariamente, in concessione dal Ministero dei lavori pubblici, su indicazione del Ministro dell'interno, in deroga alle norme vigenti.

3. Per gli interventi diversi da quelli di cui al comma 2, alla progettazione e all'affidamento dei lavori provvede il provveditore regionale alle opere pubbliche competente per territorio, ai sensi dall'articolo 6. La progettazione degli interventi di cui al comma 2 deve adottare gli stessi criteri funzionali e tecnici previsti nella progettazione degli interventi di cui al comma 1. Per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori i provveditori regionali alle opere

pubbliche possono ricorrere anche ad una concessione di servizi. In questo caso, il concessionario applica le vigenti norme in materia di appalti di lavori pubblici.

4. Ai fini dell'accertamento di conformità previsto dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le opere di edilizia di cui al comma 2 sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare.

Art. 10.

1. Il programma di cui all'articolo 8 può essere realizzato anche utilizzando aree od immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà dei comuni interessati o di privati, acquisiti anche mediante permuta.

2. Il Ministro dell'interno, entro il limite del 30 per cento degli stanziamenti di ciascun anno finanziario, è autorizzato a procedere all'acquisizione di edifici rispondenti alle caratteristiche tipologiche e di consistenza necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative della polizia di Stato.

3. Per l'attuazione del citato programma di cui all'articolo 8, il Ministro dell'interno promuove i competenti interventi del Ministro dei lavori pubblici, per quanto concerne la costruzione di immobili, e del Ministro delle finanze, nei casi in cui si proceda all'acquisto, anche mediante permuta, di aree o immobili già esistenti.

4. Gli atti di trasferimento di immobili, alla cui acquisizione si provvede a trattativa privata, non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 11.

1. L'approvazione dei progetti delle opere previste dal presente capo equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità nonchè di urgenza e di indifferibilità delle opere stesse.

Art. 12.

1. Gli organi i quali, in virtù delle vigenti disposizioni statali, regionali o comunali, sono competenti ad emettere pareri, autorizzazioni e nulla osta in ordine ai progetti relativi agli interventi ed alle opere di cui al presente capo, sono tenuti a pronunciarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il parere, la concessione edilizia, l'autorizzazione o il nulla osta s'intendono resi in senso positivo.

2. Ai fini di cui al comma 1, la richiesta di chiarimenti non ha effetto interruttivo.

CAPO III

Art. 13.

1. Per i progetti, i contratti e le convenzioni relativi ad acquisti di immobili e ad esecuzione di lavori inerenti alla attuazione dei programmi di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le opere di cui alla presente legge sono realizzate nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché di ogni altra disposizione di legge a tutela del territorio, dell'ambiente e del patrimonio storico e archeologico.

Art. 14.

1. Per la realizzazione del programma di cui al capo I è autorizzata la spesa di lire 238 miliardi, da iscrivere nello stato di

previsione del Ministero dell'interno per gli anni finanziari dal 1990 al 1995. Nel triennio 1990-1992 i relativi stanziamenti sono determinati in lire 8 miliardi per l'anno 1990, lire 10 miliardi per l'anno 1991, lire 20 miliardi per l'anno 1992.

2. Per la realizzazione del programma di cui al capo II è autorizzata la spesa di lire 482 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni finanziari dal 1990 al 1995. Nel triennio 1990-1992 i relativi stanziamenti sono determinati in lire 12 miliardi per l'anno 1990, lire 30 miliardi per l'anno 1991, lire 40 miliardi per l'anno 1992.

3. I fondi necessari per la costruzione di immobili sono iscritti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dei lavori pubblici, ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, cui compete la realizzazione degli interventi.

4. I fondi necessari per gli eventuali acquisti di immobili sono iscritti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Ministro delle finanze, al capitolo n. 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, cui compete provvedere agli acquisti stessi.

5. All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1990, di lire 40 miliardi per l'anno 1991 e di lire 60 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Costruzione di alloggi e di sedi di servizio per le forze dell'ordine ».

6. Alla determinazione degli importi da iscrivere negli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.